

**Segue decreto n.**

**Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**OGGETTO:** “Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l”. Ottemperanza ordinanza TAR Lazio – Sezione Terza Quater, n. 00447 del 30 gennaio 2014. Revoca DCA U00453/12 e DCA U00460/2013.

**Il Commissario ad Acta**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d'indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, con la quale il dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)” e ss.mm.ii.;

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAIT S.p.A.;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art. 1, commi 123-125;

TENUTO CONTO che con il DCA U00453/2012 l’amministrazione provvedeva a:

- *“confermare l’autorizzazione all’esercizio per il presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., con sede in Via Velletri n. 10 - 00198 Roma, per l’attività di:*
  - *Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche con sezione specializzata aggregata Cistoistopatologia;*
  - *Poliambulatorio con le seguenti branche: Cardiologia, Medicina del Lavoro, Oculistica;*
- *rilasciare l’accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato “Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l.” (P. IVA 01008931006), in persona del legale rapp.te p.t. Giorlandino Mariastella, nata a Roma Il 22/07/1957, per il presidio di Via Velletri n. 10 - 00198 Roma, per l’attività di:*
  - *Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche;”*

TENUTO CONTO, altresì, che con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00019 del 7 febbraio 2013, avente ad oggetto: “Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), avente sede legale in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e sedi operative in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e in Via Piave n. 74 – 00187 Roma, con contestuale revoca, in via di autotutela, del DCA n. U00453 del 27/12/2012” la Regione Lazio, erroneamente, prendendo atto degli attestati di conformità inseriti nel sistema SAASS dalla Commissione di Verifica della ASL RMA del 28.3.2012 e del 24.7.2012, riconosceva alla società “Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l.” procedeva a:

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- *“Confermare l’autorizzazione all’esercizio per il presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l...alla sede operativa di Via Piave,74 per le attività di:*
  - *Laboratorio analisi generale di base;*
  - *Poliambulatorio con le seguenti branche: Cardiologia, Medicina del Lavoro, Oculistica; e relativamente alla sede di Via Velletri n. 10...per le attività di:*
  - *Laboratorio di Citoistopatologia, Biologia molecolare e citogenetica;*
- *rilasciare l’accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato “Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l” ...alla sede operativa di Via Piave,74... per le attività di:*
  - *Laboratorio analisi generale di base”;*

PRESO ATTO del verbale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Reparto Analisi – 1° Sezione– Criminalità Alimentare e Farmaceutica, avente prot. n. 49528 del 24 ottobre 2013, nel quale veniva rilevato che, a seguito di ispezione presso la struttura di via Velletri, 10, interno 4, il DCA U00019/2013 erroneamente indicava le *“sezioni specializzate di Biologia molecolare e Citogenetica autorizzate (non accreditate) nella sede di Via Velletri”*; si rilevava, altresì, la correttezza del Decreto n. U00453/12, successivamente revocato, in quanto *“tale giusto decreto non comprendeva la presenza dell’autorizzazione ai laboratori per le branche di citogenetica e biologia molecolare”* branche eliminate il 19 dicembre 2006;

PRESO ATTO del successivo verbale del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Reparto Analisi – 1° Sezione – Criminalità Alimentare e Farmaceutica, avente prot. n. 49556 del 24 ottobre 2013, nel quale veniva altresì evidenziato sempre con riferimento al DCA U00019/2013 che, a seguito di ispezione presso la struttura di via Piave, 74, *“autorizzato esclusivamente per le branche di Cardiologia, Medicina del Lavoro, Oculistica”*... *“risultavano ulteriori attività sanitarie afferenti ad altre branche mediche in totale assenza di autorizzazione”*: *“Ginecologia, ecografia Internistica ed Interventistica; Ecografia Ostetrica- Ginecologica Responsabile; Angiologia- Chirurgia Vascolare; Dermatologia; Medicina Estetica laser terapia; Medicina Antinvecchiamento; Pediatria; Pneumologia; Otorinolaringoiatria; Malattie Infettive; Oncologia; Ematologia; Gastroenterologia; Chirurgia Proctologia; Ortopedia; Endocrinologia; Neurologia; Neurologia; Urologia; Reumatologia; Chirurgia Toracica; Centro di ecografia interventistica; Servizio di medicina e chirurgia estetica; Servizio di medicina Anti-aging; Servizio di Patologia dermatologica, mappatura dei nei; servizio di otorinolaringoiatria; Centro vertigini: studio e terapia; Centro Acufeni studio e terapia; servizio di Pneumologia ed Allergologia patch-test prick-test ISAC- test; Servizio di Gastroenterologia”*;

TENUTO CONTO dei rilievi fatti con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00460 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto: *“Annullamento, in via di autotutela, del DCA n. U00019 del 7 febbraio 2013, recante: Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., gestito dalla Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), avente sede legale in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e in Via Piave n. 74 – 00187 Roma, con contestuale revoca, in via di autotutela, del DCA n. U00019 del 07/02/2013, con reviviscenza del DCA n. U00453 del 27/12/2012”*;

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

PRESO ATTO che con il ricorso al TAR Lazio r.g 12873/2013 la Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., ha richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto commissariale n. U00460/13 del 14 novembre 2013, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché il risarcimento dei danni;

TENUTO CONTO che con Decreto n. 5164 del 30.12.2013 il TAR Lazio, Sez. III Quater, ha sospeso l'impugnato DCA U00460/2013, fatta eccezione per la parte concernente le sezioni di biologia molecolare, citogenetica e RIA;

PRESO ATTO dell'ordinanza del TAR Lazio – Sezione Terza Quater, n. 00447 del 30 gennaio 2014, con la quale, pronunciandosi sull'istanza cautelare di sospensiva, ha accolto il ricorso della Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., ordinando al Commissario ad Acta di rivedere l'impugnato decreto 460/2013 *“limitatamente alla parte in cui annulla in toto il decreto 19 del 2013 e non limitatamente all'autorizzazione per le branche di biologia molecolare e citogenetica”*;

RITENUTO pertanto di procedere, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR LAZIO con la suddetta ordinanza, ad una più approfondita e puntuale istruttoria al fine di ricostruire la complessa vicenda di cui trattasi, a seguito della quale è emerso che:

1. con provvedimento del Sindaco di Roma del 17.1.1981 *“il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria veniva autorizzato ad aprire e porre in esercizio un Laboratorio specializzato di radioimmunologia per analisi in vitro, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico”* nei locali siti in Roma, Via Alessandria n. 195;
2. con provvedimento del Sindaco di Roma prot. 21579 del 12.07.1986 la medesima società veniva autorizzata al trasferimento del laboratorio di analisi chimico-cliniche da Via Alessandria n. 195 a via Velletri n. 10;
3. con provvedimento del 18.12.1990 il Sindaco di Roma autorizzava la società Alessandria S.r.l a modificare l'assetto interno del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con sezione aggregata di Radioimmunologia, con l'apertura di una sezione aggregata di genetica medica al 2° piano - via Velletri n.10;
4. con provvedimento del Sindaco di Roma del 3.8.1991 veniva autorizzata la Società Alessandria S.r.l ad ampliare e trasformare il laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con sezione aggregata di Radioimmunologia, già autorizzato con decreto sindacale per il piano 2° int.4 di Via Velletri 10, anche all' int.3;
5. con provvedimento del Sindaco di Roma n. 178 del 29.8.1994 la predetta Società veniva autorizzata presso i locali siti al 2° piano di *“via Velletri n.10 già autorizzato per analisi cliniche , microbiologia, RIA, Citogenetica ad aprire e gestire una sezione specializzata di Istopatologia per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico”*;

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

6. con DGR 896 del 23.3.1997 la ASL RMA, in virtù della DGR n. 165 del 11.3.1997, concedeva l'accreditamento provvisorio alla predetta società per il laboratorio di base con sezione aggregata di Radioimmunologia (RIA) presso la sede di Via Velletri, 10;
7. con autorizzazione del Sindaco di Roma n. 122 del 23.11.1998 si autorizzava la riduzione dei locali della struttura *“al 2° piano- via Velletri n.10 int.3 e 4, al solo interno 3 ove viene svolta attività di laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche con sezioni aggregate RIA e Biologia Molecolare”*;
8. con autorizzazione del Sindaco di Roma n. 35 del 24.3.1999 la predetta Società veniva autorizzata alla riduzione dei locali della struttura *“al 2° piano- via Velletri n.10 int.3 e 4, al solo interno 4 ove viene svolta attività di Citogenetica e Istopatologia.”*;
9. con provvedimento del Sindaco di Roma datato 13 dicembre 2006 si autorizzava *“la Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., ad attivare e gestire un Poliambulatorio Specialistico per le seguenti branche:: Cardiologia, Medicina del Lavoro, Patologia Clinica e Oculistica, neii locali siti in via Velletri n.10, piano II, int.4”*;
10. con provvedimento del Sindaco di Roma datato 19 dicembre 2006 si autorizzava la Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., a ridurre la superficie *“del Laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche con sezioni aggregate RIA e Biologia Molecolare, già autorizzato con atto n. 122 del 28.11.1998, sito in Via Velletri n.10, 2° piano, int. 3, nonché all'eliminazione delle sezioni aggregate di RIA e Biologia Molecolare”*;
11. con provvedimento del Sindaco di Roma datato 19 dicembre 2006 veniva autorizzata la medesima Società a ridurre la superficie *“del Laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche, già autorizzato con atto n. 35 del 24.3.1999, sito in Via Velletri n.10, 2° piano, int. 4, nonché all'eliminazione delle sezioni di Citogenetica”*;

CONSIDERATO, pertanto, di dover ritenere che a seguito dei diversi mutamenti autorizzativi, la Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. alla data del 19 dicembre 2006 risultava così configurata:

- **Via Velletri, 10, II piano, int. 3** deteneva l'autorizzazione per il Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (provvedimento iniziale del 1986 come modificato con provvedimento del 1991 e dai successivi atto del 1998 e del 19 dicembre 2006);
- **Via Velletri, 10, II piano, int. 4** deteneva:
  - 1) sezione di Istopatologia (autorizzata nel 1994, come confermata con provvedimento comunale n. 35/99 e non eliminata con atto del 19 dicembre 2006) ;
  - 2) autorizzazione per Poliambulatorio (13 dicembre 2006) con le branche di: Cardiologia, Medicina del Lavoro, Patologia Clinica e Oculistica;

TENUTO CONTO che in data 16.1.2014 la Direzione Regionale competente inviava il proprio Gruppo di Verifica e Vigilanza Regionale per un'ispezione presso le sedi di Via Velletri, 10, int. 3 e 4 e Via Piave, 76, da cui è risultato che:



**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**presso la sede di Via Velletri, II piano, int. 4:**

- “viene quindi constatato l'esercizio esclusivo, all'interno degli spazi di Via Velletri, 10 II Piano interno 4, della sola attività di **citoistopatologia**, in conformità a quanto previsto dal provvedimento del TAR di sospensione del DCA 460/2013 del 30 dicembre 2013, mentre fino a tale data venivano rilasciati referti anche per la citogenetica e biologia molecolare (acquisiti referti-allegato 2)”;
- “il trasferimento del Laboratorio analisi di base e delle branche per visite specialistiche nell'altra sede operativa di via Piave, 76- è avvenuto di fatto a seguito di varie istanze e comunicazioni a partire dal 18 giugno 2008. vedi memorandum prodotto dal Direttore Tecnico (acquisito- allegato 3);

“Il Direttore Tecnico della struttura dichiara che precedentemente la Laboratorio analisi cliniche alessandria srl aveva una unica sede operativa ubicata in via Velletri, 10 piano II all'interno 3 e 4 (2 appartamenti distinti) con la seguente ripartizione delle attività sanitarie:

- interno 3: attesa, 2 sale prelievo, direzione, magazzino e spogliatoio;
- interno 4: Laboratorio analisi di base, citoistologia e sala visita per le branche autorizzate

In data odierna si constata che i locali siti in via Velletri, 10 piano II – interno 3 vengono utilizzati da altra società denominata Artemisialab srl per attività amministrative”;

**presso la sede di Via Piave, 76**

“è risultato l'esercizio della seguente attività:

- Laboratorio di analisi di base (interrato);

Per quanto concerne le Visite specialistiche è stato prodotto organigramma del personale sede operativa di via Piave, 76 da cui risultano tutte le branche ed i medici specialisti operanti all'interno dei predetti spazi”;

VISTA la nota prot. n. 37313 del 22 gennaio 2014, con la quale il Gruppo di Verifica e Vigilanza Regionale, relazionando all'Area Autorizzazione e Accreditamento–Completamento Adempimenti Legge 12/2011 sugli esiti della verifica sopra citata, evidenzia le seguenti irregolarità:

“presso i locali di **via Velletri 10, II° piano interno 4** è operante una struttura sanitaria che esercita attività connesse alle sezioni specializzate di laboratorio analisi e precisamente:

**- Citoistopatologia;**

- **Citogenetica** (attività sospesa dalla struttura a seguito del provvedimento TAR del 30 dicembre 2013 – tuttavia esercitata comunque dalla struttura, prima del 30/12/2013, in assenza dell'autorizzazione giusta revoca con provvedimento del Sindaco del 19/12/2006);

- **Biologia Molecolare** (attività sospesa dalla struttura a seguito del provvedimento TAR del 30 dicembre 2013 – tuttavia esercitata comunque dalla struttura, prima del 30/12/2013, in assenza dell'autorizzazione giusta revoca con provvedimento del Sindaco del 19/12/2006);

L'interno 3 la cui superficie era utilizzata per lo svolgimento delle attività sanitarie di cui alle autorizzazioni sopracitate (laboratorio analisi di base – sezioni specializzate – visite specialistiche) è stato ceduto completamente alla soc. ArtemisiaLab S.r.l. per lo svolgimento di attività amministrative...

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

***Sede operativa di via Piave n. 76***

*In tali locali vengono esercitate le seguenti attività:*

- *laboratorio analisi di base (interrato) – attività accreditata con il SSR;*
- *poliambulatorio per visite specialistiche (è stato prodotto Organigramma del personale da cui risultano tutte le branche sanitarie esercitate).*

*A tutt'oggi la laboratorio analisi cliniche Alessandria S.r.l. ha attive le due sedi operative (via Velletri e via Piave) di cui al DCA n. 19/2013 in forza del provvedimento di sospensione del TAR n. 12873/2013;*

*Il trasferimento del laboratorio analisi di base e delle branche per visite specialistiche nella sede di via Piave, 76 – sembrerebbe avvenuto in data 19/10/2009 (sulla base della ntoa del 16/10/2009 dell'Avv. Fiore, immessa in piattaforma SAASS) – tra l'altro con nota del 23/03/2010 prot. 31273/p del dipartimento di prevenzione della USL RM/A veniva emessa diffida, a seguito di sopralluogo del 01/03/2010 per l'eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari negli spazi del laboratorio d'analisi.*

*Fermo restando che per il trasferimento di sede occorre attenersi a quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e procedure disciplinate dal regolamento regionale n. 2 del 26/01/2007; in relazione a quanto accertato e dalla verifica della documentazione fin qui esaminata è emerso che:*

*1) il trasferimento da via Velletri a via Piave è avvenuto senza alcun provvedimento espresso regionale, di conseguenza tutte le attività esercitate all'interno di via Piave non risultano autorizzate all'esercizio;*

*2) comunque, qualora il trasferimento fosse avvenuto nel rispetto delle procedure regionali vigenti (LR 4/2003 e ss.mm.ii. e procedure previste per la conferma dell'autorizzazione e il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo) avrebbe dovuto interessare il complesso delle attività e non, come di fatto è avvenuto, delle singole specialità autorizzate alla laboratorio analisi cliniche Alessandria S.r.l.;*

*3) c'è da rilevare che il trasferimento delle attività sanitarie in via Piave, così come autocertificato in piattaforma SAASS, è avvenuto ante decreto commissariale n. 90 del 10/11/2010.*

*In conclusione,*

*qualora si volessero ripristinare tutte le attività sanitarie autorizzate in capo laboratorio analisi cliniche Alessandria S.r.l. presso la sede di via Velletri, 10 secondo piano interno 4, si ritiene non sussistano, ad oggi, gli spazi necessari allo svolgimento di tutte le attività sanitarie."*

PRESO ATTO della nota con cui il Direttore dell'Azienda USL RM/A, avente prot. n. 55824 del 30 gennaio 2014, ha rappresentato l'avvenuta istituzione di una nuova Commissione di Verifica Strutture Sanitarie a seguito di alcuni esposti e segnalazioni con cui erano state riscontrate diverse anomalie procedurali nella fase delle verifiche fino a quel momento effettuate;

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

PRESO ATTO della nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL RM/A, avente prot. n. 14588 del 17 febbraio 2014, con la quale è stata trasmessa la proposta di revoca dell'atto autorizzativo in possesso del "Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l." poiché in sede di ispezione del 21.1.2014 presso i locali di:

- **Via Piave, 74/76/76A:** si riscontrava che la struttura si dislocava su tre piani e che risultavano in attività un laboratorio di Analisi di Base ed un Poliambulatorio con le branche di Cardiologia, Medicina del Lavoro e Oculistica, malgrado il DCA U00019/2013 fosse stato annullato in autotutela dalla Regione Lazio con l'emanazione del DCA 460/2013; si rilevava, altresì, la non correttezza della procedura di autorizzazione di cui alla L. R. 4/2003 art. 4 e 6 e al R.R. 2/2007 art. 4 nonché la carenza di numerosi requisiti minimi autorizzativi;
- **Via Velletri, 10 int. 4:** operava, invece, un laboratorio con sezione di Istopatologia, nonché altri due laboratori di biologia molecolare e Citogenetica, al momento non operanti. Per tale sede nella piattaforma SAASS non si rinveniva la planimetria catastale, il non aggiornamento della visura catastale e del certificato di agibilità;

TENUTO CONTO che con nota regionale, prot. n. 159757 del 13 marzo 2014, sulla scorta delle nuove ispezioni eseguite sia dal Gruppo di Verifica e Vigilanza Regionale in data 16.1.2014 e poi dalla Commissione di Verifica ASL RMA del 21.1.2014 e delle rilevate criticità ed irregolarità, la Regione Lazio procedeva alla "Comunicazione di avvio del procedimento (ex artt. 7 e 8 l. n. 241/1990) di revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento – Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria, sede operativa di Via Velletri n. 10 Roma";

VERIFICATO che per quanto attiene alla procedura di trasferimento della sede da Via Velletri, 10 a Via Piave, 76 è stata riscontrato che:

- 1) **con istanza del 18.6.2008** l'Amministratore Unico della società "Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l." chiedeva alla Regione Lazio parere favorevole al trasferimento di Laboratorio di Analisi Cliniche e Poliambulatorio da Via Velletri, 10 a Via Piave, 76/A, piano stradale;
- 2) **con nota regionale, prot.119369 del 15.10.2008** il Dirigente dell'Area Autorizzazione e Accreditamento, riscontrando alla nota del 18.6.2008, comunicava alla predetta società di attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento regionale 2/2007 e nella circolare 99819-45/01 del 26.08/2008;
- 3) **con nota del 22.04.2009** risulta che il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l.inviava al primo Municipio – Ufficio Tecnico "*l'istanza per l'autorizzazione al trasferimento dalla sede operativa della società sita in via Velletri, 10 – Roma alla nuova sede in via Piave, 74-76 – Roma*";
- 4) **con nota del 20.05.2009** il Dipartimento di Prevenzione ASL RM/A autorizzava la società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. "*in deroga al divieto espresso dall'art. 65 comma 3 del D.Lgs. 81/08 ad utilizzare i locali sotterranei/seminterrati...siti in Roma, via Piave 76, nei quali viene svolta l'attività di laboratorio analisi-cliniche.*";
- 5) **con nota del 12.10.2009, prot. 102765** il Direttore Generale della ASL RM/A comunicava al legale rappresentante del laboratorio analisi cliniche Alessandria S.r.l. il nullaosta al trasferimento dell'accreditamento provvisorio dalla sede operativa di via Velletri 10 alla sede operativa di via Piave 74-76, non comportando il predetto trasferimento "*variazioni sostanziali in termini di copertura del fabbisogno dell'utenza*";



**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

6) **con nota del 16.10.2009** (immessa in piattaforma SAASS) il legale dell'Amministratore unico comunicava che a far data dal 19.10.2009 si sarebbe operato il trasferimento del laboratorio analisi cliniche da Via Velletri a Via Piave, 76;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 4/2003, rubricato "*Autorizzazione alla realizzazione*", con cui si dispone che:

*"1. I soggetti, pubblici e privati, che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano al Comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta è corredata del progetto, nel quale sono illustrate, in particolare, le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e, per le strutture pubbliche ed equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.*

*2. Il Comune invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione alla realizzazione alla Regione, che provvede, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) ad effettuare la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.*

*3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione tenuto conto della verifica di compatibilità da parte della Regione.*

*4. Il Comune comunica alla Regione il provvedimento con il quale rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.*

*5. Al fine di semplificare il procedimento può essere convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche";*

VISTO il citato art. 4 del Regolamento regionale 2/2007, rubricato "**Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione**", con cui si dispone che:

*"1. I soggetti che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2003, inoltrano apposita richiesta di autorizzazione al Comune dove è sita, o deve essere realizzata, la struttura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della stessa legge regionale ed in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali emanati a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.*

*Ibis. La procedura di cui al presente capo si applica anche ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1 bis, della l.r. 4/2003, ove le strutture da realizzare rientrano tra le tipologie indicate dall'articolo 4, comma 1, l.r. 4/2003. (2)*

*2. Il Comune, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, invia alla Regione, per la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico:*

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

- a) *la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare:*
- 1) *le generalità del titolare se il richiedente è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede e le generalità del rappresentante legale se il richiedente è persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato;*
  - 2) *la sede, la denominazione della struttura e la tipologia dei servizi e delle prestazioni che si intendono erogare;*
- b) *un progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di realizzazione della struttura e sono illustrate le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 4/2003 nonché, relativamente alle strutture pubbliche o equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento, stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, della stessa legge regionale;*
- c) *una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalità, i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura”;*

VISTA, altresì, la sopra richiamata circolare prot. 99819/45/01-45/05 del 26/08/08 (chiarimenti e direttive in materia di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 4/2003), riconfermata dal D.C.A. U0090/2010, con cui la Regione Lazio, ha disciplinato la procedura prevedendo, con riferimento alle istanze concernenti i trasferimenti intraziendali, che: *“sarà cura, in ogni caso, di questa Amministrazione coinvolgere doverosamente nel procedimento in questione, dandone notizia al Comune ed al soggetto interessato, anche l'Azienda USL territorialmente competente, al fine di consentire alla stessa di rappresentare eventuali motivi ostativi al trasferimento in esame, sulla base di aspetti di natura particolare, concernenti la specifica realtà territoriale di riferimento”.*

CONSIDERANDO, pertanto, come ampiamente documentato ed accertato tra gli atti di questa amministrazione, che la Società “Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l” non risulta in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Comune competente per il trasferimento di sede, come espressamente comunicato con la nota regionale prot. 119369 del 15.10.2008, né tanto meno dell'autorizzazione all'esercizio per il trasferimento dalla sede operativa da Via Velletri n. 10 a Via Piave n. 76;

VISTA, inoltre, la circolare regionale prot. n. 37751 del 4 aprile 2008, fatta propria con il D.C.A. U0090/2010, con cui il Commissario di Governo ha confermato la portata giuridica in essa contenuta, ed in particolare si è confermato che: *“Il positivo esito del procedimento connesso al trasferimento del titolo autorizzativo deve presupporre, quindi, la piena efficacia e vigenza della precedente autorizzazione rilasciata in favore della sede di partenza, ciò implicando non solo la perfetta capacità della stessa di funzionare, ma anche il relativo effettivo funzionamento ed il possesso dei requisiti connessi all'originario titolo autorizzativo. In sintesi, fermi restando gli esiti di verifica di cui all'art. 19, comma 2, del R.R. n. 2/07, le richieste di trasferimento in parola potranno essere esaminate...esclusivamente nei confronti delle strutture che in sede di preventivo sopralluogo presso la sede di partenza risulteranno:*

- *funzionanti ed in linea con i requisiti di cui al relativo titolo autorizzativo all'apertura e all'esercizio “originario”;*

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**CONSIDERATO**, inoltre, che in virtù di quanto sin qui rilevato, supportato dalla cospicua documentazione in possesso dell'amministrazione, e alla luce di quanto rilevato dal Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, N.A.S. di Roma, dal Gruppo di Verifica e Vigilanza Regionale in data 16.1.2014 nonché dalla Commissione di Verifica ASL RMA del 21.1.2014 che il trasferimento arbitrario, operato nel 2009, dalla Società dalla sede originariamente autorizzata di Via Velletri, II piano, Int. 4 a Via Piave, 76, ha determinato:

- 1) **il venir meno della possibilità di consentire alla Regione per il tramite della ASL competente di procedere al sopralluogo presso la sede di partenza, Via Velletri, 10, al fine di accertare che essa fosse funzionante ed in linea con i requisiti di cui al relativo titolo autorizzativo all'apertura e all'esercizio "originario";**
- 2) **che la sede di via Velletri, 10, II piano, int. 4 non dispone più degli spazi necessari a svolgere tutte le attività inizialmente autorizzate anche presso l'interno 3, di cui la predetta Società ha perso la disponibilità, per intervenuta locazione dei locali ad altra società, rendendo impossibile il ripristino dello status autorizzativo quo ante;**

PRESO ATTO della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dall'Amministratore Unico della società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., immessa nel sistema SAASS il 23 marzo 2011, con cui veniva dichiarato e attestato: *"In riferimento alla domanda di trasferimento interaziendale e intradistrettuale in data 13.6.2008 del Laboratorio Analisi Cliniche e del Poliambulatorio, avendo avuto nulla-osta tecnico-sanitario alla ASL RM/A e nulla-osta al trasferimento dell'accreditamento, dopo aver comunicato l'avvenuto trasferimento nella sede di Via Piave n. 76, si resta in attesa di atto autorizzativo definitivo DCA 90/2010"*;

TENUTO CONTO che i citati nullaosta non costituiscono provvedimenti regionali di autorizzazione al trasferimento (secondo quanto già rappresentato), e pertanto non idonei a legittimare lo stesso;

TENUTO CONTO, inoltre, che il predetto trasferimento non rientra nella fattispecie prevista al punto 12 del dispositivo del DCA n. U0090/2010, con cui *"nel caso di trasferimento in una nuova sede operativa della medesima attività sanitaria o socio-sanitaria, già autorizzata e accreditata, non ancora oggetto di rilascio di provvedimento autorizzativo, qualora intervenuto nell'ambito della medesima ASL e senza che ciò abbia comportato aumento nel volume delle attività prestazionali, le istanze di cui alla L.R. n. 3/2010 devono essere prodotte in relazione alla nuova sede operativa, indicando nelle apposite note del programma informatico gli estremi dei relativi procedimenti, ferme restando le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento"*. La ratio di tale previsione era, infatti, volta a favorire il completamento del trasferimento esclusivamente a quelle Strutture sanitarie già in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune per il trasferimento, tenuto conto della previa verifica di compatibilità da parte della Regione (art. 6 L.R. 4/2003), ma non ancora in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per la nuova sede, tant'è che si richiedeva di indicare nell'apposito spazio dedicato alle note gli estremi dei relativi procedimenti e di dichiarare il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento rispetto alla nuova sede. I procedimenti previsti al punto d) erano esclusivamente quelli già in corso per i quali il procedimento di autorizzazione fosse in itinere e non anche per quelli che non risultavano neanche avviati;

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

RITENUTO, pertanto, che nel caso specifico la struttura si trasferiva già il 19.10.2009 nella sede di Via Piave, 76 ed in carenza dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune per il trasferimento per le quale non venivano neppure avviate le necessarie procedure;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni su esposte e con riferimento ai titoli autorizzativi sopra elencati, di non poter confermare alla Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., l'esercizio per le seguenti attività sanitarie e per le seguenti sedi:

- Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche svolte in Via Velletri, 10, Il piano, int. 3 a causa del trasferimento operato in violazione della normativa vigente in materia nonché per l'accertata perdita della disponibilità dei locali in cui veniva esercitata, in virtù degli originari titoli autorizzativi (come accertato in sede di ispezione sia dal Gruppo di Verifica regionale che dalla ASL RMA);
- Poliambulatorio con le branche di: Cardiologia, Medicina del Lavoro, Patologia Clinica e Oculistica, svolte nella sede di Via Velletri, 10, Il piano, int. 4 a causa del trasferimento operato in violazione della normativa vigente in materia;

RITENUTO pertanto di non confermare l'accreditamento provvisorio, rilasciato con DGR 896 del 23.3.1997 dalla ASL RM/A, per il laboratorio di base con sezione aggregata di Radioimmunologia (RIA) presso la sede di Via Velletri n. 10, in quanto anch'essa trasferita sine titulo nella sede di Via Piave n. 76;

RITENUTO di disporre, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 4/2003, l'immediata cessazione dell'esercizio per carenza di titolo autorizzativo da parte di una struttura soggetta ad autorizzazione, nonché la chiusura della struttura sanitaria sita in Roma, Via Piave n. 76, gestita dalla Società "Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l.";

RITENUTO di dover ribadire che con i provvedimenti del Sindaco di Roma del 19 dicembre 2006 sono state eliminate le sezioni aggregate di RIA, Biologia Molecolare e Citogenetica;

RITENUTO, altresì, di dover sospendere, per il tempo necessario al rilascio del parere della competente ASL RM/A, tenuta a verificare il permanere dei requisiti minimi autorizzativi previsti ai sensi del DCA n. U0008/2011, l'autorizzazione del Sindaco di Roma n. 35 del 24.3.1999, con la quale veniva autorizzata la riduzione dei locali della struttura "al 2° piano- via Velletri n.10 int.3 e 4, al solo interno 4 ove viene svolta attività di Citogenetica e Istopatologia.", per la sola attività di Istopatologia, quale unica attività rimasta in esercizio presso i locali originariamente autorizzati in Via Velletri n. 10 – interno 4;

PRENDERE ATTO che Società "Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l." non dispone più degli spazi necessari a svolgere tutte le attività inizialmente autorizzate anche presso l'interno 3, per intervenuta locazione dei locali ad altra società, rendendo impossibile il ripristino dello status autorizzativo quo ante ;

RITENUTO OPPORTUNO, per tutto quanto sopra esposto e nell'ottica della semplificazione amministrativa, dover:

1) ottemperare all'ordinanza TAR Lazio, n. 00447 del 30 gennaio 2014 allo scopo di chiarire la permanenza di quanto stabilito dal DCA U00019/2013;

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

2) di revocare:

- a) il Decreto del Commissario ad Acta n. U00453 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto: *“Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., gestito dalla Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), con sede in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma”;*
- b) il Decreto del Commissario ad Acta n. U00019 del 7 febbraio 2013, avente ad oggetto: *“Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), avente sede legale in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e sedi operative in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e in Via Piave n. 74 – 00187 Roma, con contestuale revoca, in via di autotutela, del DCA n. U00453 del 27/12/2012”*
- c) il Decreto del Commissario ad Acta n. U00460 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto: *“Annullamento, in via di autotutela, del DCA n. U00019 del 7 febbraio 2013, recante: Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., gestito dalla Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), avente sede legale in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e in Via Piave n. 74 – 00187 Roma, con contestuale revoca, in via di autotutela, del DCA n. U00453 del 27/12/2012, con reviviscenza del DCA n. U00453 del 27/12/2012”.*

**DECRETA**

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento ed in ottemperanza dell’ordinanza del TAR Lazio – Sezione Terza Quater, n. 00447 del 30 gennaio 2014, con la quale il l’On.le Tribunale adito, pronunciandosi sull’istanza cautelare di sospensiva, ha accolto il ricorso della Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., ordinando al Commissario ad Acta di rivedere l’impugnato Decreto n. U00460/2013 *“limitatamente alla parte in cui annulla in toto il decreto 19 del 2013 e non limitatamente all’autorizzazione per le branche di biologia molecolare e citogenetica”*:

- di non poter confermare alla Società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., l’esercizio per le seguenti attività sanitarie e per le seguenti sedi:

1) Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche svolte in Via Velletri, 10, II piano, int. 3 a causa del trasferimento nella sede di Via Piave n. 76, operato in violazione della normativa vigente in materia nonché per l’accertata perdita della disponibilità dei locali in cui veniva esercitata, in virtù degli originari titoli autorizzativi (come accertato in sede di ispezione sia dal Gruppo di Verifica regionale che dalla ASL RMA);



**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

2) Poliambulatorio con le branche di: Cardiologia, Medicina del Lavoro, Patologia Clinica e Oculistica, svolte nella sede di Via Velletri, 10, II piano, int. 4 a causa del trasferimento nella sede di Via Piave n. 76, operato in violazione della normativa vigente in materia;

- di non confermare l'accREDITAMENTO provvisorio, rilasciato con DGR 896 del 23.3.1997 dalla ASL RM/A, per il laboratorio di base con sezione aggregata di Radioimmunologia (RIA) presso la sede di Via Velletri n. 10, in quanto anch'essa trasferita sine titulo nella sede di Via Piave n. 76;
- di disporre, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 4/2003, l'immediata cessazione dell'esercizio per carenza di titolo autorizzativo da parte di una struttura soggetta ad autorizzazione, nonché la chiusura della struttura sanitaria sita in Roma, Via Piave n. 76, gestita dalla Società "Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l";
- di dover ribadire che con i provvedimenti del Sindaco di Roma del 19 dicembre 2006 sono state eliminate le sezioni aggregate di RIA, Biologia Molecolare e Citogenetica;
- di dover sospendere l'autorizzazione del Sindaco di Roma n. 35 del 24.3.1999, con la quale veniva autorizzata la riduzione dei locali della struttura "al 2° piano- via Velletri n.10 int.3 e 4, al solo interno 4 ove viene svolta attività di Citogenetica e Istopatologia.", per la sola attività di Istopatologia, quale unica attività rimasta in esercizio presso i locali originariamente autorizzati (Via Velletri n. 10 – interno 4);
- di dare atto che la predetta sospensione viene disposta per il tempo necessario al rilascio del parere della competente ASL RM/A, tenuta a verificare il permanere dei requisiti minimi autorizzativi previsti ai sensi del DCA n. U0008/2011, alla sola attività di Istopatologia, quale unica attività rimasta in esercizio presso i locali originariamente autorizzati in Via Velletri n. 10 – interno 4;
- di dare atto che Società "Laboratorio Analisi Alessandria S.r.l" non dispone più degli spazi necessari a svolgere tutte le attività inizialmente autorizzate anche presso l'interno 3, per intervenuta locazione dei locali ad altra società, rendendo impossibile il ripristino dello status autorizzativo quo ante;
- di dover revocare, inoltre, per tutto quanto sopra esposto, ed in quanto viziati nei presupposti:

1) il Decreto del Commissario ad Acta n. U00453 del 27 dicembre 2012, avente ad oggetto: *"Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., gestito dalla Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), con sede in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma"*;

2) il Decreto del Commissario ad Acta n. U00019 del 7 febbraio 2013, avente ad oggetto: *"Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), avente sede legale in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e sedi operative in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e in Via Piave n. 74 – 00187 Roma, con contestuale revoca, in via di autotutela, del DCA n. U00453 del 27/12/2012"*;

**Segue decreto n.  
Il Commissario ad Acta  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

3) il Decreto del Commissario ad Acta n. U00460 del 14 novembre 2013, avente ad oggetto: *“Annullamento, in via di autotutela, del DCA n. U00019 del 7 febbraio 2013, recante: Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., gestito dalla Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l. (P. IVA 01008931006), avente sede legale in Via Velletri n. 10 – 00198 Roma e in Via Piave n. 74 – 00187 Roma, con contestuale revoca, in via di autotutela, del DCA n. U00453 del 27/12/2012, con reviviscenza del DCA n. U00453 del 27/12/2012”.*

Il presente Decreto sarà comunicato, anche tramite pec, al legale rappresentante della società Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria S.r.l., al Direttore Generale dell’Azienda USL RM/A nonché al Municipio competente del Comune di Roma.

Si dà mandato alla ASL RM/A:

- 1) ai sensi dell’art. 16 R.R. n. 2/07, di vigilare sull’effettiva eliminazione delle violazioni riscontrate, dandone immediata comunicazione alla Direzione Regionale competente;
- 2) ai sensi del DCA U0008/2011, di verificare il possesso dei requisiti minimi autorizzativi per la sola attività di Istopatologia, originariamente autorizzata presso la sede di via Velletri, 10, II piano, int. 4;

Si dà mandato altresì al Municipio competente del Comune di Roma, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 4/2003, all’erogazione della sanzione amministrativa connessa all’esercizio di attività sanitaria in carenza di titolo autorizzativo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il Presidente  
Dr. Nicola Zingaretti

